

Delibera consiliare n. 20 dd. 29/12/2017

OGGETTO: Approvazione schema convenzione per la Gestione Associata del Servizio Pubblico Locale del Ciclo dei Rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione dell'Assemblea del Comprensorio n. 57 del 30 ottobre 1986 veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione coordinata del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi e raccolte differenziate nel territorio comprensoriale, mediante la quale veniva affidata, da parte dei Comuni del territorio comprensoriale, al Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino, senza limiti di tempo, la gestione coordinata del medesimo servizio;
- con delibera dell'Assemblea del Comprensorio n.07 del 21 febbraio 2002 veniva approvato un nuovo schema di convenzione con i Comuni del Comprensorio al fine di svolgere in modo coordinato il servizio relativo al ciclo integrale dei rifiuti e dell'igiene urbana;
- con decreto n. 233 di data 30 dicembre 2010, il Presidente della Provincia ha disposto il trasferimento delle funzioni dal Comprensorio alla Comunità Valsugana e Tesino;

Considerato che, in attesa della definizione degli ambiti territoriali, ai sensi dell'art. 3 della L.P. n. 5 del 14 aprile 1998, risulta opportuno confermare il rapporto di collaborazione inerente i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di spazzamento strade e gestione tariffaria, già in atto tra i Comuni e la Comunità, stipulando apposita convenzione ai sensi dell'articolo 8bis (Disposizioni per l'esercizio di compiti, attività e servizi pubblici locali in forma associata) della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e ss.mm.ii.;

Acclarato che, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio in oggetto, così come per una migliore ed unificata organizzazione dello stesso nell'ambito del territorio della Comunità Valsugana e Tesino, i Comuni hanno ritenuto di trasferire volontariamente la titolarità della funzione inerente il servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa relativa al ciclo dei rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 8 della L.P. n. 5 del 14 aprile 1998, come sostituito dall'art. 15 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 20, alla Comunità medesima, previa stipulazione di apposita convenzione contenente le finalità, la durata, le forme di consultazione, la regolamentazione dei rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie, così come stabilito dall'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;

Dato atto che scopo della convenzione è la gestione unificata del ciclo dei rifiuti, ispirata ai principi di efficacia, efficienza ed economicità e improntata al rispetto e salvaguardia dell'ambiente;

Visto ed esaminato lo schema di convenzione per la gestione del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, nel testo allegato alla presente deliberazione per esserne parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso coerente con le finalità pubbliche delineate in premessa e meritevole pertanto di integrale approvazione;

Visto quanto disposto dalla L.P. 27/2010, art. 8bis, comma 5, che recita: *“Ciascun comune, previa intesa con la Comunità di appartenenza, può decidere di trasferire la titolarità di servizi pubblici*

locali alla medesima Comunità anche se non sono definiti ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 6, della L.P. 3 del 2006... ”.

Atteso che:

- l'art. 3 della L.P. 14.04.1998 n. 5 definisce gli ambiti di gestione della raccolta differenziata, stabilendo il divieto di ulteriori frammentazioni dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in atto alla data di entrata in vigore della legge, fatti salvi accorpamenti gestionali più ampi;
- l'art. 13, comma 6, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.ii. contempla il ciclo dei rifiuti tra i servizi da organizzare su ambiti territoriali ottimali;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, ed in particolare gli artt. 23 e 24, prevede che la Comunità può esercitare e svolgere le funzioni, i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni;
-

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione Assemblea Comprensoriale n. 13 in data 18.12.2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss.mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente :

che in data 20/12/2017 il Segretario comunale, proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “In ordine alla regolarità tecnico amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole”.

Il Segretario comunale

F.to dott. Silvana Iuni

che in data 20/12/2017 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “In ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole”.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to rag. Mara Casagrande

Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto in premessa, lo schema di convenzione per la Gestione Associata del Servizio Pubblico Locale del Ciclo dei Rifiuti, composto da n. 14 articoli, che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il Presidente della Comunità a sottoscrivere la convenzione medesima, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali allo schema di convenzione sub 1..
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con voti unanimi ai sensi dell'art. 79, comma 4, della DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L al fine di poter rendere operativa la convenzione in tempi ristretti.
4. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.